Domanda:

Come accertatore mi capita spesso di imbattermi in condotte illecite che violano, con una medesima azione od omissione, più norme della stessa o di diverse leggi sanzionate amministrativamente. Ho dunque sollevato la questione del concorso formale e della conseguente applicabilità di un cumulo giuridico delle sanzioni ai sensi dell'art. 8 c. 1 L. 689/1981. Chiedo delucidazioni sull'applicazione del summenzionato articolo 8.

Risposta (a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta):

Ai sensi dell'art. 8, 1° comma della legge n. 689/1981 chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

La disposizione appena illustrata disciplina in campo amministrativo punitivo il cosiddetto concorso formale di illeciti amministrativi, che ricorre nell'ipotesi in cui con *una sola azione od omissione* il trasgressore realizzi più violazioni, della medesima o di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.

Come si articola il procedimento amministrativo sanzionatorio qualora in concreto si presenti un problema di concorso formale di violazioni amministrative ambientali?

In via schematica, si ritiene che la procedura da seguire sia la seguente:

- l'accertatore redige il verbale con cui contesta la pluralità di violazioni amministrative; nei casi in cui sia ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge n. 689/1981, l'accertatore indica la misura ridotta da pagare, calcolandola con riferimento ai singoli illeciti, ancorché commessi con un'unica condotta;
- nel "rapporto" predisposto ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981 l'organo di vigilanza segnala all'autorità amministrativa competente ad applicare la sanzione la possibile sussistenza di una ipotesi di concorso formale di illeciti, tale da dare luogo al regime sanzionatorio del cumulo giuridico delle sanzioni previsto dall'art. 8, 1° comma della legge n. 689/1981;

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

- rientra nel potere della p.a. competente ad irrogare la sanzione valutare la sussistenza del concorso formale di illeciti e applicare la disciplina contenuta nell'art. 8 della legge n. 689/1981; la determinazione in concreto della sanzione da applicare (sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo) mediante ordinanza-ingiunzione va eseguita alla luce dei criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria indicati dall'art. 11 della legge n. 689/1981;
- se l'ordinanza-ingiunzione non riconosce la sussistenza del concorso formale di illeciti amministrativi, spetta comunque al giudice di merito valutare se ricorrano in concreto gli estremi del concorso formale e, eventualmente, annullare l'ordinanza-ingiunzione opposta, anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta (in tal senso anche Cassazione civile, sez. lav., 8 marzo 2005, n. 4970).

Stefania Pallotta

Pubblicato il 20 luglio 2007

Per un approfondimento del tema oggetto del presente quesito si veda anche Stefania Pallotta e Bruno Cajano, Spunti applicativi in tema di concorso formale di illeciti amministrativi ambientali, www.dirittoambiente.net, area sanzioni amministrative ambientali, articoli e contributi, concorso illeciti amministrativi.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248